

**REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - SERVIZIO SANITARIO****AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 - ORISTANO**

Reg. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Schema di convenzione con il Dr. \_\_\_\_\_  
per il conferimento di un incarico libero professionale  
inerente l'attività di supporto alla realizzazione del  
Piano di eradicazione delle pesti suine.**

L'anno duemiladodici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_, in esecuzione della Deliberazione del  
Direttore Generale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

**TRA**

- il **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il  
13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e  
Legale Rappresentante dell'ASL n° 5 di Oristano, con Sede  
Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel  
prosiegua indicata come "Azienda ASL",

**E**

- il **Dr. \_\_\_\_\_**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
medico veterinario iscritto all'Albo dei Veterinari di  
\_\_\_\_\_ (C.F.: \_\_\_\_\_), nel prosiegua indicato  
come "Professionista";

**PREMESSO**

**che**, le statuizioni del DPR 11.02.1961, n. 264,  
prevedono, in capo ai competenti organi sanitari delle

regioni a statuto speciale, la possibilità di avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti;

**che**, con Decreto dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della R.A.S. n. 30 del 04.06.2012, è resa obbligatoria su tutto il territorio regionale l'attuazione del Piano di controllo e di eradicazione della Peste Suina Africana, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2011/807/UE del 30.11.2011;

**che**, al fine di dare esecuzione al suddetto piano, con Determinazione del Direttore Generale della Prevenzione n. 018361 del 17.07.2012, veniva inviato a questa ASL il cronoprogramma sul monitoraggio delle aziende suine da svolgersi entro il 31.12.2012;

che, Con Deliberazione D.G. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, al fine di poter dare attuazione al Piano di Controllo e di eradicazione della peste suina africana, approvato dalla Commissione Europea con Decisione 2011/807/UE del 30.11.2011 e resa obbligatoria con Decreto dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della R.A.S. n. 30 del 04.06.2012, si è proceduto al conferimento dell'incarico libero professionale a n. 4

professionisti iscritti all'Albo dei Medici Veterinari ed in possesso delle necessarie professionalità ed esperienza richieste dalla fattispecie in esame, nonché all'approvazione del relativo schema di convenzione; tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, previa conferma e ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 - Oggetto della convenzione**

- L'ASL n. 5 conferisce al Professionista l'incarico di svolgere le attività dettate dalla L.R. n. 10/2006 nell'Area Funzionale Sanità Animale e Igiene delle produzioni zootecniche e degli allevamenti.
- Il rapporto oggetto della presente convenzione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura libero professionale e, pertanto, il Professionista eseguirà le sue prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASL n. 5.
- Nell'esercizio delle sue funzioni e dell'incarico conferito nel piano di eradicazione delle pesti suine, il Professionista ha compiti e attribuzioni equiparate in tutto ai veterinari dipendenti delle ASL, con qualifica di pubblico ufficiale.

**Art. 2 - Modalità di svolgimento dell'incarico**

La ASL n. 5 collabora fattivamente con il Professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi.

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, il Professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dal Responsabile di Sanità Animale dell'ASL n. 5, sulla base delle linee programmatiche assessoriali.

Tale attività sarà svolta in orari concordati col Responsabile dell'Area Sanità Animale dell'ASL, compatibili e coordinati con l'orario di lavoro dell'agente tecnico e, comunque, d'intesa con le indicazioni che lo stesso Responsabile del Servizio riterrà opportuno fornire, in accordo con quanto stabilito dal Piano.

Il Professionista si impegna a verificare con la massima diligenza e integrare costantemente l'attrezzatura e il materiale necessario per l'esecuzione delle attività innanzi indicate, segnalando al suddetto Responsabile ogni eventuale difficoltà in merito.

### **Art. 3 - Carichi di lavoro e rendicontazione**

il Professionista si impegna a rispettare i carichi di lavoro, calcolati sulla base di n. 5 (cinque) giorni lavorativi settimanali e con la supervisione del

veterinario referente per Distretto/Unità Operativa.

In qualsiasi caso, l'attività non potrà essere inferiore alla visita di n. 4 (quattro) aziende al giorno.

Il Professionista si impegna ad iniziare l'attività quotidiana nella sede nella quale verrà assegnato di volta in volta, collaborando con i veterinari delle Unità Operative.

#### **Art. 4 - Rendicontazione e monitoraggio delle attività**

Il Professionista trasmette settimanalmente il lunedì successivo alla settimana di riferimento, all'ASL n. 5, i resoconti dell'attività svolta. Al fine di garantire una rapida ed efficiente trasmissione dei dati, il Professionista dovrà trasmettere i resoconti per posta elettronica o con apposita modulistica.

#### **Art. 5 - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà validità per il periodo intercorrente dalla data di stipula della medesima e fino a tutto il 31.12.2012. Alla scadenza verrà stilato un giudizio analitico sull'attività svolta.

#### **Art. 6 - Compenso**

L'ASL n. 5 si impegna a versare al Professionista, per le attività indicate negli articoli precedenti, il compenso lordo di € 28,71 (ventottovirgolasettantuno) orarie, comprensive di IVA ed ENPAV + rimborso chilometrico da corrispondersi secondo le tariffe ACN. Il compenso sarà

corrisposto dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica dell'attività svolta.

**Art. 7 - Conflitto d'interessi**

Durante la durata della presente convenzione, il Professionista si impegna a non avere rapporti di dipendenza o alcun tipo di rapporto a tempo pieno con altri enti pubblici o privati, né svolgere attività quali la frequentazione di scuole di specializzazione o di dottorati di ricerca che prevedano la frequentazione a tempo pieno. E' altresì incompatibile con la presente convenzione l'esercizio di attività libero professionale nel settore suinicolo del distretto all'interno del quale si svolge l'attività di cui alla convenzione stessa; il Professionista, se svolge attività libero professionale di cui sopra in altri distretti, si asterrà dal visitare aziende suinicole di tipo intensivo durante la sua attività di coadiutore e si impegna, inoltre, ad osservare scrupolosamente rigorose misure di biosicurezza e di garanzia nei confronti delle aziende visitate.

**Art. 8 - Clausola risolutiva espressa**

Indipendente dalle previsioni contenute nel precedente art. 5, le parti saranno legittimate a recedere in qualunque momento dal contratto e senza obbligo di preavviso, qualora intervengano fatti che compromettano la possibilità di una proficua prosecuzione del rapporto

di lavoro e determinino il venir meno del rapporto fiduciario che è elemento essenziale del conferimento del presente incarico. In tale ipotesi, al Professionista sarà corrisposto il pagamento del compenso per l'opera già svolta.

#### **Art. 9 - Modifiche o integrazioni**

Ogni modifica od integrazione a quanto qui previsto non avrà valore alcuno se non approvata dalle parti per iscritto.

#### **Art. 10 - Privacy**

1. Il Professionista assume l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

2. Il Professionista, nell'ambito della fornitura del servizio oggetto del presente contratto, è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n° 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, come tale, tenuta al pieno rispetto delle disposizioni del medesimo decreto.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Per tutte le controversie inerenti il presente contratto sarà competente il Foro di Oristano.

#### **Art. 12 - Clausole di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito nel presente atto, le parti rinviano alla normativa contenuta nell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 13 - Registrazione del contratto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Professionista che, agli effetti della registrazione, potrà avvalersi del disposto art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Il presente atto, bollato nei modi di legge, previa lettura e conferma, viene dalle parti sottoscritto.

IL Direttore Generale dell'ASL n. 5

Il Professionista

Dr. Mariano Meloni

Dr. \_\_\_\_\_